



“ALLEGATO B”

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO SULLA S.P. 23 DELL'ALTO LIRI – TRATTO INTERNO ALL'ABITATO DI CASTELLAFLIUME . CUP E87H24000750003

TRA

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, in persona del Presidente, **Avv. Angelo Caruso**, nel presente atto denominato “*Ente Concedente*”;

ED

Il Comune di Castellafiume, Amministrazione procedente, in persona del Sindaco **Dott.ssa Giuseppina Perozzi**, nel presente atto denominato “*Ente Attuatore*”;

Premesso:

- Che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n°33 del 07/08/2024 avente ad oggetto “ III NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026”, è stato inserito nel DUP 2024-2026 della Provincia dell'Aquila, a valere sulle risorse finanziarie dell'Ente, l'intervento **“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO SULLA S.P. 23 DELL'ALTO LIRI – TRATTO INTERNO ALL'ABITATO DI CASTELLAFLIUME”** dell'importo complessivo a valere sulle risorse finanziarie della Provincia di € 40.000,00, individuato sulla base delle esigenze tecniche manutentive riscontrate nonché tenendo conto della proposta pervenuta dal Comune di Castellafiume e degli indirizzi forniti dalla Commissione Viabilità della Provincia dell'Aquila;
- Che tale intervento e la sua successiva gestione richiedono l'azione integrata e coordinata della Provincia dell'Aquila e del Comune di Castellafiume, sul cui territorio l'opera ricade e che pertanto è stata indicata come modalità attuativa quella dello strumento dell'accordo di programma con il Comune sul cui territorio l'opera deve essere realizzata;

CONSIDERATO che tali attività possono quindi essere efficacemente realizzate attraverso la conclusione di



un accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. 267/2000, da concludersi tra la Provincia dell'Aquila ed il Comune di Castellafiume, anche al fine di definire a priori le competenze gestionali e manutentive delle costruende opere, trattandosi di opere da realizzarsi lungo la strada provinciale ma rientranti in parte tra le competenze comunali soprattutto all'interno dei centri abitati;

TENUTO CONTO:

- Che l'inserimento degli interventi di che trattasi negli strumenti di programmazione dell'Ente rappresenta l'intendimento della Provincia di progettare e realizzare l'opera, delegando le procedure di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori al Comune stesso, individuando pertanto il Comune quale "Soggetto Attuatore";
- Che il Documento Unico di Programmazione dell'Ente individua per i singoli interventi i principali contenuti e impegni da riportare nei relativi accordi di programma;
- Che la realizzazione delle opere per le quali in questa fase si prevede la sola progettazione resta subordinata all'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari per l'attuazione degli interventi, allo stanziamiento in bilancio delle somme necessari, che verranno definitivamente individuate con lo stesso progetto, e alla eventuale estensione dell'accordo di programma per le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 06/11/2024 il Comune di Castellafiume al fine della conclusione dell'accordo di programma ha dato atto che provvederà al cofinanziamento dell'intervento mediante l'utilizzo di risorse proprie "entrate da riparto fondi BIM 2024";

DATO ATTO che, l'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), pone in capo agli enti proprietari delle strade tutte le incombenze per la manutenzione, la gestione, la pulizia delle strade ecc.;

RITENUTO opportuno quindi, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla progettazione e realizzazione degli interventi sopraindicati, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma, tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Castellafiume, per regolare le attività da porre in essere, i rispettivi impegni e i termini generali necessari alla completa realizzazione delle opere in parola nonché alla futura manutenzione delle stesse;

VISTO l'art. 34 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone "la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";

VISTO l'art. 15 – comma 1 - della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che stabilisce "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

DATO ATTO:

- Che, lo Schema del Presente accordo di Programma è stato approvato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con Delibera di Consiglio Provinciale n°35 del 07/08/2024;



- Che lo stesso schema, debitamente integrato secondo i contenuti specifici dell'intervento come indicati nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera 33/2024 trasmesso successivamente al Comune è stato approvato dal Consiglio Comunale di Castellafiume con propria delibera n° 17 del 06/11/2024;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. 9 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, tra le Amministrazioni interessate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma le parti, per gli interventi suddetti, che presuppongono la realizzazione di opere pubbliche fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Testo Unico Ambientale", del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché a tutti i relativi decreti, provvedimenti e disposizioni attuativi che, sebbene non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella realizzazione degli interventi in parola inoltre dovranno essere osservate tutte le disposizioni relative l'utilizzo di risorse finanziarie della Provincia dell'Aquila.

Art. 3

(Enti partecipanti all'Accordo di Programma)

Ai fini del presente Accordo di Programma, afferente la progettazione e realizzazione dell'intervento meglio descritto all'art. 4, i Soggetti sottoscrittori convengono di assumere i seguenti ruoli:

- **l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila**, nel presente atto assume il ruolo di "**Ente Concedente**" dei contributi finanziari necessari alla realizzazione dell'intervento in parola, nella misura di seguito specificata;
- il **Comune di Castellafiume**, nel presente atto assume il ruolo di "**Ente Attuatore**". Lo stesso oltre al cofinanziamento delle opere nella misura di seguito specificata, pone in essere tutte le azioni occorrenti alla progettazione e realizzazione dell'opera oggetto del presente atto, secondo tutte le normative vigenti in materia, avvalendosi del proprio ufficio tecnico e, nel caso, di soggetti esterni



all'uopo incaricati, provvedendo altresì all'acquisizione di tutto quanto necessario e prodromico alla realizzazione dell'intervento e alla gestione delle aree che saranno interessate dai lavori per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli stessi;

Art. 4

(Contenuti dell'Accordo di Programma e prescrizioni generali tecniche ed esecutive)

Il presente Accordo di Programma riguarda nello specifico:

- la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "**LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO SULLA S.P. 23 DELL'ALTO LIRI – TRATTO INTERNO ALL'ABITATO DI CASTELLAFIUME**" – Importo stimato dell'intervento: € 57.051,00 - Importo oggetto di accordo di programma: €. 40.000,00;
- l'acquisizione di pareri autorizzazioni e nulla osta, compreso eventuali procedure di varianti puntuali agli strumenti urbanistici comunali e relativi sub procedimenti;
- la regolamentazione della successiva gestione e manutenzione delle opere realizzate;

L'accordo di programma prevede la realizzazione delle attività di seguito descritte finalizzate alla completa attuazione e realizzazione dei lavori di che trattasi:

- Attività tecniche preordinate all'approvazione e alla realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alle attività di RUP;
- Rilievi e accertamenti tecnici sulle aree.
- Esecuzione della Verifica preventiva di interesse archeologico e redazione delle relative relazioni specialistiche, qualora risulti necessaria l'attivazione dell'iter;
- Ove occorrenti, attività di indagine geologica e acquisizione di idonee relazioni specialistiche, prodromiche alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
- Predisposizione degli eventuali Piani Particulari d'Esproprio;
- Redazione della Progettazione dell'opera, in ottemperanza all'art.41 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare i livelli di progettazione dovranno avere i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dal Titolo II, Capo I del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte rimasta in vigore, tenendo conto dell'opera da realizzare.

- Attività amministrative preordinate all'approvazione della progettazione e alla realizzazione dell'opera, inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari a termini della legislazione vigente.
- Espletamento dell'attività di Verifica e di Validazione dei vari livelli di Progettazione;
- Espletamento della fase di gara;
- Realizzazione delle procedure espropriative;
- Affidamento ed espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, contabilità dei lavori e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Affidamento ed esecuzione degli interventi in accordo con pareri e prescrizioni degli enti e dei Soggetti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;



- Rilascio e approvazione del certificato di regolare Esecuzione dell'opera e messa in esecuzione.

In relazione all'intervento di cui al presente accordo, le parti convengono che le **opere/progettazioni** da realizzarsi dovranno essere eseguite nel rigido rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche e della vigente normativa in materia di costruzione e gestione delle strade, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nel testo in vigore, e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole dell'arte, l'accurata scelta dei materiali e magisteri, strutture adatte e rispondenti alla specie dei lavori e alla loro destinazione. Le opere, a seconda della tipologia d'intervento, dovranno avere forme e dimensioni, nonché caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di costruzioni di strade (DM 5.11.2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"), di intersezioni stradali (DM 19.04.2006) e dovranno risultare rispondenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al DM 17.01.2018 e relative circolari esplicative.

Inoltre, si richiamano e formano parte integrante del presente, tutte le disposizioni contenute nei Capitolati Speciali di Appalto della Provincia dell'Aquila per opere analoghe, che si intendono qui interamente riportate.

Nella esecuzione dei lavori dovranno rigorosamente osservarsi le norme in materia di segnalazione dei cantieri stradali previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo all'apposizione di tutta la segnaletica stradale temporanea ai sensi del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri), ivi compresa la regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da movieri con palette o da impianto semaforico.

Art. 5

(*Adempimenti a carico del Comune*)

1. L'onere complessivo per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo è stato determinato in complessivi **€ 57.051,00**, di cui massimi **€ 40.000,00** a carico dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, a valere sugli stanziamenti di cui alla citata Deliberazione C.P. n° 35 del 07/08/2024, nel presente atto integralmente richiamata.

Tale somma, sarà trasferita dall'*Ente Concedente* al **Comune di Castellafiume "Soggetto Attuatore"** con le modalità indicate al successivo articolo 7.

La restante somma necessaria per l'attuazione dell'intervento, stimata in **€. 17.051,00** è posta a carico del Comune di Castellafiume, a valere sugli stanziamenti disposti dallo stesso ente con Delibera di Consiglio n. 17 del 06/11/2024 ;

2. Il *Comune di Castellafiume* assume l'onere di provvedere all'inserimento delle somme nel proprio Bilancio di Previsione e di provvedere alle liquidazioni, a tutte le incombenze previste nel presente Accordo di Programma.

3. Il *Comune di Castellafiume* deve assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla acquisizione, verifica, validazione ed approvazione della Progettazione nelle varie fasi, comprensiva di tutte le relazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri, occupazioni temporanee e definitive, alle eventuali richieste di aree demaniali, di canoni, tributi e quanto altro occorra alla completa e corretta esecuzione della progettazione e realizzazione



dell'opera, ivi compresi i procedimenti espropriativi necessari per la completa realizzazione della stessa nel rispetto comunque di tutte le spese ammissibili;

4. Il *Comune di Castellafiume*, si impegna a far rispettare tutte le esposte prescrizioni e resterà peraltro, in ogni caso, interamente responsabile della buona riuscita e conservazione delle opere realizzate fino al Collaudo;

5. Il *Comune di Castellafiume* oltre alle condizioni contenute nel presente accordo, è tenuto alla piena osservanza di tutte le prescrizioni di Legge e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante i lavori in materia di analoghe costruzioni e delle prescrizioni di Polizia Stradale nonché a quanto altro indicato;

6. Resta in capo al *Comune di Castellafiume* anche l'eventuale procedura di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità cd urgenza di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

7. Resta in capo al *Comune di Castellafiume* l'eventuale procedura di cui all'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 inerente eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale comunale per le quali dovrà essere richiesto l'assenso al competente settore della Provincia.

8. Il *Comune di Castellafiume* deve assicurare altresì l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, alla contabilità dei lavori, al coordinamento delle fasi di cantiere con altre attività poste in essere da altri prestatori d'opera, alla conduzione e alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori necessari per dare l'opera compiuta e funzionale.

9. Restano in capo al *Comune di Castellafiume* eventuali adempimenti afferenti le modifiche ritenute indispensabili.

10. Restano in capo al *Comune di Castellafiume* tutte le procedure necessarie all'affidamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023, anche avvalendosi, ove necessario, della Stazione Unica Appaltante della Provincia dell'Aquila;

11. E' altresì in capo al *Comune di Castellafiume* la gestione delle aree interessate dagli interventi, anche in relazione agli aspetti concernenti la tutela della pubblica incolumità, per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei lavori e precedente alla formale consegna dell'opera.

12. Il *Comune di Castellafiume*, riserva, ai sensi dell'art.45 del D.L.vo 36/2023, nell'ambito del quadro economico degli interventi, un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel



rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con riferimento alle somme incentivanti di cui trattasi il *Comune di Castellafiume* si impegna ad erogare la quota dell'incentivo relativa alla fase di programmazione e di rendicontazione dell'intervento oggetto del presente accordo, di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 6

(Adempimenti a carico dell'Ente Concedente)

1. Tutti gli elaborati afferenti i livelli di progettazione previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e relativi all'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, redatti dal *Comune di Castellafiume*, dovranno essere inoltrati all'*Ente Concedente* che provvederà alla loro condivisione e all'espressione del parere di competenza prima dell'approvazione dei su menzionati livelli di progettazione da parte del *Comune di Castellafiume* e prima dell'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori.
2. Qualsiasi modifica agli elaborati progettuali potrà essere apportata dal *Comune di Castellafiume* solo previa espressione di uno specifico parere favorevole da parte del Settore Viabilità della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, *Ente Concedente*;
3. L'*Ente Concedente* si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo continuo per mezzo del settore Viabilità, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero necessarie.

Art. 7

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. L'importo destinato alla progettazione e realizzazione dell'opera di cui al presente atto, trasferita dall'**Amministrazione Provinciale** "Ente Concedente" al *Comune di Castellafiume* "Ente Attuatore" è determinato nella somma complessiva di **€ 40.000,00**, a valere sugli stanziamenti di cui alla citata Deliberazione C.P. n° 35 del 07/08/2024;

La restante somma necessaria per l'attuazione dell'intervento, stimata in **€ 17.051,00** è posta a carico del Comune di Castellafiume, a valere sugli stanziamenti di cui alla richiamata Deliberazione di Consiglio n. 17 del 06/11/2024;

2. L'effettivo trasferimento del contributo da parte dell'*Ente Concedente* avverrà con le seguenti modalità:

- Il primo acconto di **€ 13.544,00** (pari al 33,86 % dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*) verrà erogato **entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma**, al fine di garantire l'avvio e l'espletamento, al minimo, delle attività di progettazione;
- Il secondo acconto di **€ 13.544,00** (pari al 33,86 % dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato **entro 30 giorni dalla trasmissione all'Ente Concedente**, da parte del "*Comune di Castellafiume*", **del progetto esecutivo verificato, validato e regolarmente approvato**;
- Un'ulteriore acconto di **€ 9.028,00** (pari al 22,57% dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato **entro 30 giorni** dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune di Castellafiume*", della documentazione,



debitamente corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, che attestino l'avvenuto utilizzo di almeno il **70% delle risorse**, calcolato sull'importo complessivo dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma (€ **57.051,00**);

- La rimanente **rata a saldo** verrà trasferita **entro 30 giorni** dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del “*Comune di Castellafiume*”, della certificazione di avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori/ progettazione , corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, comunque nei limiti massimi statuiti al precedente comma 1 e di quanto necessario a coprire le spese sostenute.

4. Le eventuali economie, se ritenute necessarie al completamento dell'opera e nei limiti fissati dalla vigente legislazione in materia, potranno essere richieste all'*Ente Concedente* fornendo la necessaria documentazione a sostegno dell'istanza. Il loro utilizzo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'*Ente Concedente*.

5. Eventuali ulteriori somme rispetto al contributo stabilito, se ritenute necessarie, dovranno essere eventualmente reperite dall'*Ente Concedente* e comunicate al “*Comune di Castellafiume*” in fase di richiesta del necessario preventivo parere di cui all'art. 6, co. 2, del presente Accordo di Programma.

6. Il “*Comune di Castellafiume*”, all'esito dei lavori, si impegna a concludere le necessarie rendicontazioni da inviare all'*Ente Concedente* anche per le somme eventualmente integrative dell'iniziale contributo, garantendo il rispetto dei termini fissati dall'accordo.

7. Nel caso si rendesse necessario, per esigenze del “*Comune di Castellafiume*” o per circostanze impreviste e imprevedibili, procedere a varianti, le stesse dovranno essere oggetto di uno specifico, preventivo parere dell'*Ente Concedente*.

Art. 8 (*Attuazione, durata e controversie*)

1. Nell'attuazione del presente Accordo di Programma il “*Comune di Castellafiume*”, svolgerà anche funzioni di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.

2. Per il processo di realizzazione dell'opera, del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di esecuzione dei lavori, del corretto e razionale svolgimento delle procedure, il “*Comune di Castellafiume*” individua nella persona del Geom. Mario Ferrazza, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il R.U.P. che dovrà curare i rapporti con l'*Ente Concedente* e provvedere in particolare alla trasmissione allo stesso Ente degli atti necessari per il controllo dell'intervento e per gli adempimenti previsti nel presente accordo, nonché degli atti relativi alla rendicontazione finale.

3. I limiti temporali per la realizzazione dell'opera saranno quelli del cronoprogramma che verrà allegato al DIP o



al progetto e fissati nel Capitolato Prestazionale o nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, fatti salvi eventuali slittamenti e/o anticipi delle tempistiche, l'intervento deve essere attuato nel rispetto delle seguenti fasi amministrative, prodromiche e connesse all'attuazione dello stesso (cronoprogramma procedurale):

ATTIVITA'	INIZIO	FINE
- Sottoscrizione accordo di programma	01/09/2024	30/10/2024
- Redazione progetto definitivo esecutivo	01/11/2024	31/03/2025
- Validazione progetto	01/04/2025	30/04/2025
- Procedura di gara per affidamento lavori	01/05/2025	15/06/2025
- Esecuzione lavori	01/07/2025	31/10/2025
- Collaudo e rendicontazione	01/11/2025	31/12/2025

Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma comportano la revoca del finanziamento a favore del "Soggetto Attuatore".

Il Responsabile del Procedimento e il Responsabile della Provincia esercitano il controllo del rispetto dei suddetti tempi ed adempimenti da parte del Comune ed in difetto l'Amministrazione Provinciale si riserva la risoluzione unilaterale del presente accordo.

4. E' fatta salva la facoltà della Provincia dell'Aquila (Ente Concedente), di concerto con il "*Comune di Castellafiume*", di prorogarli per motivate esigenze.

5. Spetta al "*Comune di Castellafiume*" la risoluzione di riserve apposte dall'esecutore della progettazione o dei lavori sugli atti contabili, comportanti richieste di maggiori compensi, di danni etc. Nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel presente accordo e/o nel Quadro Economico del progetto approvato, nei limitati casi previsti espressamente dalla legge e che non siano addebitabili ad errori progettuali o a comportamenti direttamente ascrivibili alla Stazione Appaltante, il "*Comune di Castellafiume*" informerà tempestivamente l'*Ente Concedente* il quale, comunque, non sarà tenuto al reperimento di ulteriori fondi integrativi.

6. Eventuali controversie non risolte per accordo bonario verranno definite dal Tribunale dell'Aquila.

Art. 9

(Proprietà e futura gestione delle opere realizzate)

1. Le progettazioni e opere realizzate, oggetto del presente Accordo di Programma, restano di proprietà degli Enti Proprietari delle infrastrutture viarie su cui ricadono, che provvederanno per quanto di competenza alle successive manutenzioni ordinarie e straordinarie.



2. Resta inteso che qualora le opere interessino strade Provinciali, resta ferma la proprietà delle stesse in capo alla Provincia specificando che nei tratti interni al centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 285/92. , la gestione e manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione (pubblica illuminazione, protezioni laterali, aree verdi, arredo, piantumazioni, marciapiedi, percorsi ed attraversamenti pedonali anche rialzati, pulizia dei rifiuti urbani ecc.), resta in capo al Comune territorialmente competente. In tal caso sono espressamente richiamate le competenze reciproche come definite nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 in merito alle strade non Comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nonché la segnaletica necessaria alla regolamentazione della circolazione stradale.

3. In caso di attivazione di procedure di esproprio per l'acquisizione di aree, i soggetti "*beneficiari dell'espropriazione*", di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. saranno rispettivamente la Provincia dell'Aquila o il Comune di Castellafiume in funzione della titolarità delle infrastrutture viarie su cui ricadono gli interventi da realizzare;

Art. 10

(Collegio di vigilanza, attività di controllo e inadempienze)

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci degli Enti Locali interessati o da loro delegati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- Individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- Provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- Dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- Esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni;
- Propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- Valuta le proposte di modifica dell'intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dello stesso;

2. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico degli Enti provvede a:

- Contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- Disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere



sostitutivo;

- Dichiare l'eventuale decadenza dell'accordo.

3. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per eventuali danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

Art. 11

(Approvazione, Pubblicazione, Efficacia, Effetti, Decadenza e Durata)

1. Il presente Accordo di Programma assume efficacia dalla data di stipula e avrà termine con l'approvazione da parte degli Enti competenti degli atti di collaudo e della rendicontazione della spesa alla Provincia dell'Aquila.

2. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti interessati, con la sua sottoscrizione produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i..

3. L'Accordo verrà pubblicato nelle forme di legge.

4. I dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente accordo e di quelli conseguenti alla sua esecuzione verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento europeo 679/2016;

5. Il presente atto viene sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/90.

Il presente Accordo di Programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di 11 **pagine** complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti

L'Aquila, li 12/12/2024

Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Il Presidente
(Avv. Angelo Caruso)

Per il Comune di Castellafiume
Il Sindaco
(Dott.ssa Giuseppina Perozzi)